



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

del 29.6.2022

I. Situazione iniziale

Situazioni particolari, come la pandemia di COVID-19 o la situazione in Ucraina, possono portare a difficoltà di approvvigionamento a breve termine nella filiera agroalimentare. Di conseguenza, le aziende devono ricorrere ad altre materie prime e adattare le ricette delle derrate alimentari. Può quindi verificarsi che le indicazioni sull'imballaggio non corrispondano più, temporaneamente, alle proprietà effettive della derrata alimentare in questione (ad es. composizione, provenienza degli ingredienti).

Durante la pandemia di COVID-19, il Consiglio federale ha apportato una modifica giuridica che ha permesso ai produttori di derrate alimentari di indicare con un adesivo rotondo rosso le informazioni divergenti rispetto alla composizione effettiva e al contenuto delle derrate alimentari (RU 2020 1243; in vigore dal 17 aprile 2020 al 16 ottobre 2020). In questo modo, le informazioni corrette erano messe a disposizione dei consumatori in altro modo (un codice QR, un link Internet, un cartello nel negozio vicino ai prodotti ecc.)

L'attuale revisione pone le basi per poter reagire rapidamente in situazioni che causano difficoltà di approvvigionamento. In una tale situazione, il DFI deve poter prevedere deroghe temporanee ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari e regolamentare le relative modalità. L'obiettivo di questa revisione è, da un lato, dare ai produttori di derrate alimentari la possibilità di adattarsi alla situazione straordinaria e, dall'altro lato, assicurare che i consumatori siano protetti dagli inganni.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 12 capoversi 2^{bis} e 2^{ter} e cpv. 3 lett. c

Nell'ODerr viene inserita una norma che permette al DFI di prevedere in un'ordinanza deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari e di regolamentare le relative modalità in caso di difficoltà di approvvigionamento dovute a una situazione imprevista causata da fattori esterni (come COVID-19 o la situazione in Ucraina). La disposizione va utilizzata solo in casi eccezionali: in prima linea, in caso di problemi di approvvigionamento causati da situazioni particolari a livello globale oppure in situazioni di notevole entità. Ad esempio, non si può ricorrere a tale disposizione in caso di un cattivo raccolto di piselli in Svizzera. In caso di deroghe, si deve garantire che i consumatori siano informati in altro modo sulla composizione effettiva.

Il DFI non può prevedere deroghe nel caso di indicazioni rilevanti per la salute. Hanno, ad esempio, un riferimento alla salute:

- gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate;
- le indicazioni sulla salute;
- la data di scadenza;
- le avvertenze.



Le deroghe non possono neanche essere previste per gli ingredienti che sono prodotti OGM secondo l'articolo 31 capoverso 1 ODerr (cpv. 2^{bis}). In concreto, ciò significa che non si possono prevedere deroghe o regolamentazioni di caratterizzazione divergenti per i prodotti OGM soggetti a caratterizzazione e autorizzazione, che sono utilizzati come prodotti sostitutivi a causa di difficoltà di approvvigionamento.

È ovvio che solo gli ingredienti commercializzabili in Svizzera possono essere utilizzati come prodotti sostitutivi.

Il DFI stabilisce in un'ordinanza per quali situazioni impreviste causate da fattori esterni possono essere presenti indicazioni divergenti e come devono essere caratterizzate (ad es. con un adesivo rotondo rosso). La competenza del DFI riguarda solo la determinazione delle deroghe alle informazioni sulle derrate alimentari. Non può prevedere deroghe per quanto riguarda i requisiti che una derrata alimentare deve soddisfare (ad es. la composizione o il tipo di produzione) per poter utilizzare una particolare dichiarazione. Non devono essere attenuati, ad esempio, i requisiti da soddisfare per ottenere la caratterizzazione «bio». Lo stesso vale per le indicazioni nutrizionali o sulla salute. Se, a causa della sostituzione di un ingrediente, il prodotto non soddisfa più i requisiti per l'utilizzo di tale indicazione, essa non può più essere utilizzata o deve essere coperta.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni per l'economia

Per i produttori e il commercio di derrate alimentari, la possibilità proposta secondo cui il DFI può concedere agevolazioni nella dichiarazione dei prodotti in situazioni particolari è importante. I consumatori hanno la possibilità di scegliere se acquistare o meno una derrata alimentare che porta l'indicazione della composizione divergente. Devono avere la possibilità di informarsi sulle proprietà effettive del prodotto. L'interesse pubblico della regolamentazione proposta è quello di assicurare che il mercato continui a essere rifornito, di prevenire la presa di assalto dei supermercati a causa della scarsità di prodotti e lo spreco alimentare. La regolamentazione è un'agevolazione per l'economia e allo stesso tempo assicura la protezione dei consumatori dagli inganni.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.